



SENT. 9/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Giuseppina MIGNEMI Consigliere relatore

Maria Rita MICCI Consigliere

Antonio DI STAZIO Consigliere

Marco FRATINI Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 59140 del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto n. 70/2021, depositata il 7.4.2021;

promosso da:

xx, (c.f.: xx), nato il

xx, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Cainelli (c.f.

CNLLNE73E42L378J), con studio in Rovereto (TN), al Viale della Vittoria

n. 5 e con domicilio eletto presso l'Avv. Giovambattista Ferriolo, con studio

in Roma, alla Via Golametto n. 4, pec:

giovambattistaferriolo@ordineavvocatiroma.org.

L'Avv. Elena Cainelli indica l'indirizzo di posta certificata

	avvelenacainelli@puntopec.it presso cui dichiara di voler ricevere	
	comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento;	
	contro	
	I.N.P.S. - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale (c.f.: 80078750587),	
	con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante	
	legale <i>pro-tempore</i> , rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo	
	(c.f.: CRCLDI68C66F839U; p.e.c.	
	avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f.:	
	PTTNNL60E49D665K; p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),	
	Giuseppina Giannico (c.f.: GNNGPP70B57D883T; p.e.c.	
	avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (c.f.:	
	PRDSRG72L16H501O; p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e	
	presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria	
	n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax 06/59056512);	
	per l'annullamento	
	<i>“della sentenza n. 70/2021 della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per</i>	
	<i>il Veneto, pubblicata il 07.04.2021, sentenza non notificata”.</i>	
	VISTO l'atto d'appello;	
	VISTI gli altri atti e documenti di causa;	
	UDITI , nell'udienza del 17 gennaio 2024, svolta con l'assistenza del	
	segretario, Dott.ssa Lucia Pellegrino, data per letta, con il consenso delle parti	
	presenti, la relazione del relatore Cons. Giuseppina Mignemi, l'Avv.	
	Francesco Mangazzo, su delega orale dell'Avv. Elena Cainelli, per	
	l'appellante e l'Avv. Giuseppina Giannico, per l'INPS.	
	FATTO	
	2	

	Con la sentenza n. 70 del 2021, la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale	
	regionale per il Veneto, con riguardo al ricorso proposto da xx - già	
	appartenente al corpo della Guardia di Finanza, in quiescenza dall'1.5.2018;	
	con anzianità di 17 anni e 8 mesi, alla data del 31.12.1995 - dichiarava	
	inammissibile la domanda formulata con note ex art. 85 del d.l. n. 18/20,	
	convertito nella legge n. 27/20 e s.m.i. e respingeva, per il resto, il ricorso	
	inteso ad ottenere il trattamento previsto dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973,	
	ritenuto inapplicabile al caso di specie, poiché il militare era cessato dal	
	servizio con anzianità superiore ai venti anni.	
	Avverso la predetta sentenza, xx proponeva appello, rassegnando le seguenti	
	conclusioni: <i>“Vogliono codeste Sezioni Centrali Giurisprudenziali di appello</i>	
	<i>accogliere il gravame del sig. xx e, per l'effetto, riformare integralmente la</i>	
	<i>Sentenza n.70/2021 della Sezione giurisdizionale per il Veneto e dichiarare</i>	
	<i>il diritto dell'appellante alla liquidazione del trattamento pensionistico</i>	
	<i>ordinario con applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al</i>	
	<i>2,445% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, oltre alla</i>	
	<i>liquidazione dalla data di maturazione di ciascun rateo e per ciascuno di essi</i>	
	<i>della maggior somma tra interessi e rivalutazione, fino all'effettivo</i>	
	<i>soddisfo.”.</i>	
	All'udienza del 18 ottobre 2023, veniva disposto il rinvio della trattazione del	
	giudizio per il mancato rispetto dei termini a difesa.	
	In data 20 dicembre 2023, si costituiva l'INPS rappresentando che l'Istituto	
	aveva provveduto d'ufficio a riliquidare la pensione dell'appellante, alla luce	
	dell'orientamento delle Sezioni Riunite di codesta Corte (sentenza n.	
	1/2021/QM), e a versare gli arretrati al pensionato.	
	3	

	Pertanto, sarebbe venuto meno l’interesse al ricorso, del quale, ad ogni modo,	
	chiedeva la reiezione.	
	All’udienza del 17.1.2024, le parti ribadivano le conclusioni in atti.	
	DIRITTO	
	Parte appellata ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.	
	A detta richiesta, si è opposto l’appellante e, pertanto, la causa va decisa nel	
	merito.	
	Preliminarmente, quanto al mutamento di domanda asseritamente intervenuto	
	nel corso del giudizio e alla carenza di una previa istanza amministrativa,	
	occorre rilevare che, pure in assenza di una specifica domanda del pensionato	
	in ordine all’esatta determinazione dell’aliquota di rendimento da applicare al	
	trattamento, in ragione del carattere di esclusività della giurisdizione	
	pensionistica intestata alla Corte dei conti, al giudice è devoluto l’intero	
	rapporto controverso, con tutti gli elementi che ne fanno parte, siccome	
	identificativi della <i>causa petendi</i> e del <i>petitum</i> .	
	Sicché il perimetro entro il quale la giurisdizione del giudice pensionistico	
	trova fondamento ed esercizio non può che comprendere tutte le questioni	
	concernenti la sussistenza del diritto, la misura, la decorrenza della pensione,	
	nonché ogni altra situazione giuridica atta ad incidere sul trattamento di	
	quiescenza (<i>ex multis</i> , Sez. III d’App., sent. n. 376 del 2023; Sez. II d’App.,	
	sent. n. 262 del 2023).	
	Va, inoltre, evidenziato che l’originaria domanda - per quanto imperniata	
	sull’applicazione del coefficiente di rendimento previsto dall’art. 54, c. 1 - era,	
	però, essenzialmente espressione di un <i>petitum</i> sostanziale	
	incontrovertibilmente volto alla riliquidazione della pensione. E non v’è	
	4	

	dubbio che, attraverso il principio enunciato nelle sentenze n. 1/QM/2021 e n.	
	12/QM/2021, le Sezioni riunite, prospettando una diversa interpretazione del	
	medesimo quadro normativo, siano giunte alla determinazione di una aliquota	
	applicabile per il ricalcolo della pensione, proprio come richiesto dal	
	pensionato, ancorché in misura diversa da quella auspicata.	
	Nel merito, le Sezioni riunite, nella sentenza n. 1/QM/2021, con motivazione	
	che il Collegio condivide e che è da intendersi qui richiamata ai sensi dell’art.	
	17, n. 1, delle norme di attuazione (Allegato 2) del codice di giustizia	
	contabile, ha enunciato il seguente principio di diritto: «la “quota retributiva”	
	<i>della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1,</i>	
	<i>comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato</i>	
	<i>dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al</i>	
	<i>31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni,</i>	
	<i>de(ve) essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di</i>	
	<i>anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo</i>	
	<i>coefficiente per ogni anno utile, coefficiente da individuarsi, sulla base dei</i>	
	<i>principi esposti, nel 2,44% annuo.”.</i>	
	L’appello, pertanto, merita accoglimento e, per l’effetto, all’appellante, per la	
	quota retributiva di pensione da liquidarsi con il sistema misto, va riconosciuto	
	il diritto all’applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile.	
	Sulle somme ritenute spettanti, va, altresì, riconosciuto il diritto a conseguire,	
	a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi	
	legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, la	
	rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo l’indice	
	FOI/ISTAT relativo all'anno di riferimento (art.167, c. 3, c.g.c., come	

integrato dall'art. 21, c. 1, delle relative norme di attuazione.).

Le spese di difesa vanno compensate, ai sensi dell'art. 31, c. 3, c.g.c., in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente al momento della proposizione della domanda e stante l'obiettivo controvertibilità della questione, risolta solo a seguito dell'intervento delle Sezioni riunite di questa Corte.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in ragione della gratuità, disposta, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando, accoglie l'appello, nei termini di cui
motivazione.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Giuseppina Mignemi
F.to digitalmente

Dott.ssa Giuseppina Maio
F.to digitalmente

Depositata il 19/01/2024

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente